

**IL CASO DELL'UNIVERSITÀ DUNAREA DE JOS DI GALATI E IL RICORSO SULLA LEGITTIMITÀ DEL TITOLO**

# Il Miur insiste contro i corsi ma Crisafulli rilancia e va avanti

La battaglia tra Miur, Fondo Proserpina srl e Università Dunarea de Jos riparte dopo una tregua apparente. A riaccendere la miccia il secondo mancato stop ai corsi di medicina romana ad Enna. Il Miur ha annunciato di stare già valutando «ogni possibile ulteriore azione al fine di ricondurre nel più breve tempo possibile questa spiacevole situazione nell'alveo della legalità e di fornire puntuali indicazioni alle Università per confermare la non riconoscibilità del titolo di studio».

Sebbene il ricorso sia stato rigettato il Miur dice di prendere «favorevolmente atto dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta da poco depositata», che, ha ritenuto «fondate le do-

glianze dello stesso ministero per ciò che concerne il profilo del fumus boni iuris», affermando che l'iniziativa della costituzione di una facoltà di medicina a Enna da parte dell'Università Dunarea de Jos di Galati e della Proserpina è in «contrasto con l'ordinamento nazionale e comunitario».

Confermato quanto pubblicato sul sito del Miur nei mesi scorsi «eventuali titoli rilasciati all'esito di tali corsi non avrebbero alcun valore né a fini accademici né ai fini professionali e non potrebbero essere riconosciuti né da altro Ateneo né da altra autorità pubblica». La posizione del Miur non cambia i programmi per i nuovi corsi le cui iscrizioni sono prorogate al

12 agosto. A replicare al Miur gli avvocati Augusto Sinagra e Anna Lucia Valvo, per il Fondo Proserpina, che dicono «è stato stabilito, con molta chiarezza, che non solo mancano le ragioni dell'urgenza pretese dal Miur e anche qualsiasi fondamento di danno denunciato dal ministero. Il Tribunale nisseno non potendo esorbitare dai limiti della giurisdizione cautelare, ha correttamente rinviato l'esame delle argomentazioni del Miur all'eventuale giudizio ordinario che, potrebbe essere proposto dallo stesso ministero che, tuttavia, non inizierà mai un giudizio ordinario, perché mancherebbe la legittimità della causa petendi e del petitum».

**T. T.**



**MIRELLO CRISAFULLI**

